

# **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DELLA PROVINCIA DI COMO AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I., IN ATTUAZIONE DEI CRITERI REGIONALI APPROVATI CON D.G.R. N. XI/4348 DEL 22 FEBBRAIO 2021**

## **PREMESSA**

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, i compiti e la composizione della Commissione per il Paesaggio (di seguito denominata Commissione) della Provincia di Como (di seguito detta Provincia), ai sensi dell'art. 81, comma 1, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., in attuazione dei *“Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004) – Allegato A, approvati con D.G.R. n. IX/4348 del 22 febbraio 2021.*

## **ART. 1 COMPETENZE E RUOLO DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è un organo istituito, nel rispetto di requisiti di organizzazione e di comprovata competenza tecnico-scientifica dei suoi componenti, con la funzione di esprimere pareri obbligatori in merito:
  - al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e del D.P.R. n. 31/2017, di competenza della Provincia;
  - al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti (articolo 64, comma 8, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.);
  - al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico Regionale vigente;
  - ad ogni altra materia, atto o provvedimento espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti.

## **ART. 2 ISTITUZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE**

1. L'individuazione dei componenti della Commissione avviene a seguito di selezione comparativa ad evidenza pubblica, preceduta da un avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale della Provincia, per un tempo minimo di quindici giorni al fine di garantirne la massima conoscenza e diffusione nonché di assicurare pubblicità e trasparenza dei provvedimenti amministrativi che hanno dato corso alla procedura.
2. La procedura di selezione è svolta:
  - secondo i principi generali del D. Lgs. n. 165/2001 (artt. 7 e 53) e s.m.i., fatti propri dal vigente Regolamento Provinciale sull' Ordinamento degli uffici e dei servizi in materia di affidamento di incarichi individuali esterni, laddove applicabili;
  - con applicazione dell'art. 3 della legge 241/90 (*obbligo di motivazione*) allo scopo di assicurare trasparenza della scelta effettuata;
  - nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 33/2013 con particolare riferimento all'art. 15 *“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”*.
3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Provincia sulla base della graduatoria redatta in base alla comparazione dei curricula delle candidature presentate ed agli eventuali ulteriori criteri di valutazione evidenziati nell'avviso pubblico di cui al precedente comma 1 e previo accertamento del possesso dei requisiti indicati all'art. 3 del presente Regolamento.

Il decreto di nomina deve, altresì, dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai criteri regionali richiamati in premessa.

La Commissione ha sede presso il Servizio Pianificazione e Tutela del Territorio della Provincia.

4. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., la partecipazione alla Commissione *“non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*. I commissari hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede provinciale dove hanno luogo le sedute della commissione nell'entità e con le modalità previste dall'art. 2 del *“Regolamento di disciplina dei servizi relativi agli organi istituzionali”* approvato con D.C.P. n. 36 del 24.7.1996 e s.m.i..

### **ART. 3 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è composta da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) membri (compreso il Presidente).  
I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di laurea (L), laurea specialistica (LS), diploma universitario di specializzazione (DS) o diploma di scuola secondaria di II° grado in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali, geografiche e ambientali.  
I componenti devono aver altresì maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se in possesso di laurea (L), laurea specialistica (LS), diploma universitario di specializzazione (DS) ed almeno quinquennale se in possesso di diploma di scuola secondaria di II° grado, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopraindicate e con riferimento alle competenze attribuite alla Provincia dall'ordinamento.
2. All'atto della prima seduta, la Commissione elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Il Presidente deve essere in possesso di laurea specialistica o laurea, nonché di abilitazione all'esercizio della professione di architetto, pianificatore, paesaggista; deve inoltre aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
5. I componenti della commissione possono essere scelti anche tra i dipendenti della Provincia, qualora non pervengano candidature esterne in numero sufficiente o prive dei requisiti previsti dal regolamento, purché in possesso del titolo di studio e dell'esperienza professionale richiesti dal presente articolo.

### **ART. 4 DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione dura in carica 5 anni ed i componenti cessati durante il mandato, per dimissioni o per altra causa, vengono sostituiti con incarichi limitati alla scadenza del quinquennio. Nell'ipotesi di sopravvenute modifiche normative o regolamentari incidenti sulla composizione della commissione, si procede al suo rinnovo anche prima scadenza del mandato quinquennale. In ogni caso i membri nominati rimangono in carica sino alla nomina dei sostituti.
2. I componenti della Commissione sono rieleggibili soltanto quando sono trascorsi cinque anni dalla cessazione del loro precedente incarico.

3. Il Presidente e i singoli componenti della Commissione decadono dalla carica qualora senza giustificato motivo risultino assenti per tre sedute consecutive o per un numero di sedute pari alla metà di quelle svolte nel corso dell'anno solare. La decadenza viene disposta con decreto del Presidente della Provincia.
4. Per il rinnovo della Commissione dovranno essere seguite le modalità definite nelle leggi e regolamenti vigenti al momento dell'avvio delle procedure di selezione dei suoi membri.

#### **ART. 5 ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA STRUTTURA TECNICA DELLA PROVINCIA**

1. Come stabilito dall'art. 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., è stata individuata nel Servizio Pianificazione e Tutela del Territorio (di seguito Servizio), la struttura tecnica responsabile dei procedimenti in materia paesaggistica assegnati dalla legge e dai regolamenti alla competenza della Provincia.
2. In virtù di tale designazione il Servizio svolge le seguenti funzioni a supporto della Commissione:
  - a. effettua l'istruttoria delle istanze ricevute e predispone la relazione tecnica da presentare alla Commissione per l'espressione del relativo parere;
  - b. assicura la presenza alle sedute della Commissione del funzionario incaricato dell'istruttoria o di altro funzionario in grado di provvedere ad illustrare i contenuti ai componenti e svolge le funzioni di segreteria.
3. La Commissione formula il proprio parere in merito all'istanza in esame al termine della seduta durante la quale la pratica viene esaminata. Del parere viene dato riscontro nel verbale della seduta. Il Dirigente del Settore od il funzionario dallo stesso delegato dovrà tenere conto del parere nella predisposizione dei provvedimenti e dovrà adeguatamente motivare eventuali decisioni assunte in diffinità.
4. Il parere della Commissione viene espresso esclusivamente in relazione agli aspetti paesaggistici. Costituiscono elementi e parametri tecnico- normativi vincolanti per la formazione del parere:
  - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica espressi dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Como;
  - le disposizioni a carattere prescrittivo o di indirizzo contenute nel PTCP;
  - gli indirizzi in materia paesaggistica contenuti negli altri strumenti di pianificazione comunale e sovraordinati;
  - gli indirizzi contenuti nei criteri e nelle linee guida predisposti da Regione Lombardia;
  - ulteriori elementi tecnico-grafici, relazionali, storici, urbanistici, ecc., che la Commissione può richiedere in fase di espressione del parere;
  - pubblicazioni di settore e manuali di buone pratiche.

#### **ART. 6 CONVOCAZIONE, VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VERBALIZZAZIONI**

1. Il Presidente convoca la Commissione. La convocazione è inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta, unitamente all'ordine del giorno. La documentazione inerente i procedimenti oggetto di valutazione, è resa disponibile in consultazione ai componenti della Commissione presso il Servizio che conduce la relativa istruttoria. Qualora la seduta della Commissione si svolga in modalità telematica con l'ausilio di piattaforme informatiche, la documentazione viene trasmessa antecedentemente alla seduta e illustrata ai componenti durante la seduta stessa.

2. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno tre componenti oltre al Presidente o, in assenza di quest'ultimo, del Vice Presidente. La Commissione si pronuncia a maggioranza semplice dei voti, espressi in forma palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente, qualora il primo non sia presente. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. In casi particolari, anche su richiesta motivata di parte, può essere ammessa la presenza del progettista degli interventi per la loro illustrazione o di soggetti terzi qualora lo richiedano particolari esigenze istruttorie.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente del Servizio, il quale redige il verbale e ne cura la conservazione. I verbali sono sottoscritti dai componenti della Commissione presenti alla seduta. Nel caso in cui la seduta venga svolta in modalità telematica, la sottoscrizione avviene mediante firma digitale sul verbale trasmesso a cura degli uffici in formato pdf.
4. I componenti della Commissione sono soggetti all'obbligo di astensione previsto dall'art. 6 bis della legge 241/90. Il componente per il quale sussista conflitto d'interessi, anche solo potenziale, in merito alla trattazione di istanze, progetti o di specifici argomenti posti all'ordine del giorno, deve tempestivamente dichiarare l'astensione, indicandone il motivo, ed allontanarsi dalla seduta. Della circostanza è data formale attestazione nel verbale della seduta.
5. I componenti della Commissione conformano la propria attività ai principi di legalità, buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza ed autonomia; sono soggetti all'applicazione del decreto legislativo 33/2013 recante norme in materia di incompatibilità ed inconfiribilità ed al Codice di Comportamento approvato dalla Provincia di Como del quale devono dichiarare di essere edotti al momento di accettazione dell'incarico.

**ART. 7 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 146, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I.**

1. La Provincia, in qualità di titolare delle funzioni amministrative paesaggistiche, trasmette per via telematica a Regione Lombardia gli atti amministrativi relativi all'istituzione e alla disciplina della Commissione attraverso l'applicativo regionale MAPEL "Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche degli Enti Locali".
2. In applicazione delle norme vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D.Lgs 33/2013), la Provincia pubblica sul proprio sito istituzionale tutti gli atti ed i provvedimenti relativi all'istituzione della Commissione nonché, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati, le notizie e le informazioni inerenti i componenti nominati.
3. Trova applicazione, relativamente al trattamento dei dati, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).